CAMERA DEI DEPUTATI N. **5491**-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(DILIBERTO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997

Presentato il 4 dicembre 1998

(Relatori: **CESETTI,** *per la II Commissione,*
TRANTINO, *per la III Commissione)*

NOTA: Le Commissioni permanenti II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), il 18 marzo 1999, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo e di chiedere di essere autorizzate a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, nelle rubriche dell'articolo 3 e dell'articolo 322-*bis* del codice penale, come introdotto dal provvedimento in esame, il riferimento anche ai membri degli organi dell'Unione europea.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLE COMMISSIONI
ART. 1.	ART. 1.
(Ratifica di Atti internazionali).	*(Ratifica di Atti internazionali).*
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995; suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996; nonché Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
(Entrata in vigore sul piano internazionale).	*(Entrata in vigore sul piano internazionale).*
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto rispettivamente disposto da ciascuno di essi.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
(Concussione e corruzione di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).	*(Concussione e corruzione* ***di membri degli organi dell'Unione europea e*** *di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).*
1. Dopo l'articolo 322 del codice penale sono inseriti i seguenti:	*1. Identico:*
« ART. 322-*bis*. *(Concussione e corruzione di funzionari delle Comunità europee*	« ART. 322-*bis*. *(Concussione e corruzione* ***di membri degli organi dell'Unione***

e di Stati esteri). – Le disposizioni degli articoli da 317 a 320 e dell'articolo 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

ART. 322-*ter*. *(Confisca)*. – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su

europea e *di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri). – Identico.*

richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei reati previsti dagli articoli da 317 a 322-*bis*, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale profitto o prezzo ».

ART. 4.

(Modifica all'articolo 295 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di reati doganali).

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiunto il seguente:

« Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di lire 90 milioni ».

ART. 4.

(Modifica all'articolo 295 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di reati doganali).

Identico.

ART. 5.

(Modifica all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in materia di frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia).

1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, come sostituito dall'articolo 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole: « venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « sette milioni ».

ART. 5.

(Modifica all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in materia di frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia).

Identico.

ART. 6.

(Responsabilità delle persone giuridiche).

1. La legge stabilisce i casi nei quali le persone giuridiche sono autonomamente responsabili dei reati di corruzione attiva e

ART. 6.

(Delega al Governo per la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

istigazione alla corruzione, previsti dagli articoli 321, 322, primo e secondo comma, e 322-*bis*, secondo comma, del codice penale, e le sanzioni ad esse applicabili.

conformemente agli atti internazionali indicati all'articolo 1 della presente legge, un decreto legislativo concernente la responsabilità delle persone giuridiche, in relazione ai reati di cui alla presente legge, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) **applicazione della responsabilità penale personale esclusivamente nei confronti dei responsabili delle persone giuridiche;**

b) **applicazione, in aggiunta alle disposizioni sulla responsabilità civile, della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50 milioni a lire tre miliardi, nei confronti delle persone giuridiche, quando i loro responsabili o le persone sottoposte al loro controllo hanno commesso il reato a vantaggio delle persone giuridiche stesse ed in proporzione alla loro capacità economica;**

c) **applicazione, in relazione alla gravità del reato commesso, di una o più delle seguenti sanzioni amministrative, quando l'illecito sia strumentale all'attività della persona giuridica:**

1) confisca;

2) chiusura temporanea dello stabilimento;

3) revoca della concessione;

4) sospensione dell'attività produttiva;

d) **applicazione delle sanzioni amministrative di cui alle lettere *b)* e *c)* da parte dell'autorità amministrativa competente per territorio, cui è trasmessa la sentenza che accerta la responsabilità penale e la sussistenza dei presupposti di cui alle medesime lettere *b)* e *c)*.**

e) **applicazione, per le sanzioni amministrative di cui alle lettere *b)* e *c)*, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.**

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

	3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.
ART. 7. *(Autorità responsabile).* 1. Il Ministero di grazia e giustizia – Direzione generale degli affari penali è designato quale autorità responsabile per le finalità di cui all'articolo 11 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.	ART. 7. *(Autorità responsabile).* *Identico.*
ART. 8. *(Entrata in vigore).* 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	ART. 8. *(Entrata in vigore).* *Identico.*